

# **REGOLAMENTO DI PULIZIA CAMINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 dd 29/12/2015

## **TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido.

## **TITOLO II – MODALITA' E OBBLIGHI**

### **Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura**

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al comma 1. è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m. e dal presente Regolamento comunale.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
  - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
  - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo

lungi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

### **Art. 3. - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto**

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.

2. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Allegato 1).

Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è "in esercizio" cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato (mai nell'arco dell'anno), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro.

Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministratore condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

3. Nel caso la pulizia dell'impianto sia eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m.

4. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento.

5. Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 4 – Obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini)**

1. La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve presentare domanda in Comune, dimostrandone l'idoneità professionale mediante presentazione del certificato di iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, rilascia il permesso speciale previsto dall'art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

3. Il servizio deve essere reso a regola d'arte e la ditta di spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di pulizia, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

4. Lo spazzacamino deve segnalare al Comune le eventuali circostanze costatate e ritenute pericolose per possibili incendi.

### **Art. 5 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione**

1. I Vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al Sindaco del Comune dove si trova il sistema di evacuazione.
2. In caso di chiamata dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Canal San Bovo per spegnimento di incendio di canna fumaria è automatico e immediato il divieto di utilizzo del camino stesso. Tale utilizzo potrà essere nuovamente posto in essere a seguito di idonea pulizia effettuata da spazzacamino appositamente autorizzato e previa certificazione di idoneità.

## **TITOLO III – CONTROLLO E VIGILANZA**

### **Art. 6 – Controlli**

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento e la corretta manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati, del Corpo di Polizia Locale o del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.
2. Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

### **Art. 7 – Sanzioni amministrative**

1. I contravventori alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.

## **SOMMARIO**

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione .....	2
TITOLO II – MODALITA' E OBBLIGHI .....	2
Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura .....	2
Art. 3. - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto.....	2
Art. 4 – Obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini).....	3
Art. 5 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione.....	4
TITOLO III – CONTROLLO E VIGILANZA .....	4
Art. 6 – Controlli.....	4
Art. 7 – Sanzioni amministrative .....	4
Allegato 1 – FAC SIMILE.....	5